

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 25 Ottobre 2019

RICALCOLO ACCONTI D'IMPOSTA 2019

OGGETTO: Acconti d'imposta 2019.

Entro il prossimo **lunedì 2 dicembre 2019** (il 30 novembre cade di sabato) andrà versata la seconda rata d'acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l'anno 2019 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi, della cedolare secca sulle locazioni e di IVIE/IVAFE).

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi REDDITI 2019 e dai soggetti IRES tenuti al modello REDDITI 2019 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

- per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L'acconto **IRPEF** è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, entro il 30 novembre (quest'anno 2 dicembre), se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (quest'anno 30 settembre), insieme al saldo, la seconda, per il restante 60%, entro il 30 novembre (quest'anno 2 dicembre).

ATTENZIONE: secondo alcune dichiarazioni rilasciate il 17 ottobre 2019 alla stampa specializzata dal Ministro dell'Economia e delle finanze Gualtieri, è allo studio una riduzione degli acconti di novembre al 90%. Se ciò fosse confermato il secondo acconto delle imposte in scadenza il prossimo 2 dicembre 2019 sarebbe pari al 50% e non al 60%. Alla data di redazione della presente lettera, però, non ci sono conferme ufficiali per cui, nel seguito, si fa riferimento alle norme attualmente in vigore.

Anche l'acconto **IRES** deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, entro il 30 novembre (quest'anno 2 dicembre), se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, per il restante 60%, entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Anche in questo caso, per quanto sopra anticipato, l'acconto delle imposte in scadenza il prossimo 2 dicembre 2019 potrebbe essere pari al 50% e non al 60%.

L'acconto **IRAP**, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

A differenza della prima rata d'acconto, la seconda rata d'acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d'acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti). Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento 2019 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

2002 – anno di riferimento 2019 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

3813 – anno di riferimento 2019 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.

IL METODO STORICO

Il **METODO STORICO** prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l'IRPEF che per l'IRES (e quindi anche per l'IRAP).

Come abbiamo già anticipato, gli acconti di novembre potrebbero essere ridotti al 90%.

Ne deriva il seguente riepilogo sintetico:

Persone fisiche	IRPEF	100% (o 90%) del rigo RN34 REDDITI PF 2019
	IRAP (se dovuta)	100% (o 90%) del rigo IR21 IRAP 2019
Società di persone e equiparati	IRAP	100% (o 90%) del rigo IR21 IRAP 2019
Soggetti IRES	IRES	100% (o 90%) del rigo RN17 REDDITI SC 2019 100% (o 90%) del rigo RN28 REDDITI ENC 2019 per gli enti non commerciali
	IRAP	100% (o 90%) del rigo IR21 IRAP 2019

IL METODO PREVISIONALE

In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. "**metodo previsionale**").

La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2019, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però ammesso per i contributi INPS), versando l'ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione.

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

- ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

REGIME MINIMI/FORFETTARIO

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfettario l'imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

- **acconto non dovuto**, qualora l'imposta dovuta e desunta dal rigo "Differenza" del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
- **acconto in unica soluzione**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% (o 90%) entro il 30 novembre (quest'anno 2 dicembre);
- **acconto in due rate**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro da versare al 40% dell'imposta dovuta, con prima rata a giugno (quest'anno settembre) e seconda rata del 30 novembre (quest'anno 2 dicembre) al 60% (o 50%).

Chi accede a tali regimi nel primo anno d'imposta 2019 non è tenuto al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva: il soggetto verserà l'eventuale saldo dell'IRPEF per l'anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfettario.

RIDETERMINAZIONE ACCONTI OBBLIGATORIA

Anche quest'anno, in alcuni casi, sarà **necessario** procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico:

- **IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni** - L'acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell'applicazione per l'anno precedente dell'imposta sostitutiva agevolata.
- **IRPEF/benzinai** - La deduzione forfettaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
- **sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi** – L'art. 14, comma 2, del D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi. Occorre quindi determinare l'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.

PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), il calcolo degli acconti si presenta come un'operazione piuttosto complicata.

Per procedere al calcolo degli importi dovuti necessitiamo della Vostra collaborazione e nei prossimi giorni Vi contatteremo per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l'eventuale ricalcolo degli acconti.

I Clienti che volessero adottare il metodo di calcolo previsionale, potranno anche fornirci le dovute istruzioni compilando e recapitandoci l'allegato modello.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.

Distinti saluti.

OGGETTO: Calcolo riduzione acconti 2019.

Con la presente Vi chiediamo di ricalcolare gli acconti delle imposte e di eventuali contributi di nostra competenza da versare a titolo di acconto nell'anno 2019 sulla base delle seguenti indicazioni:

IRPEF (ed eventualmente INPS)

imponibile netto per il periodo d'imposta 2019 da noi previsto in euro _____,00

• *eventualmente* con ritenute d'acconto subite per euro _____,00

IRES

imponibile netto per il periodo d'imposta 2019 da noi previsto in euro _____,00

• *eventualmente* con ritenute d'acconto subite per euro _____,00

IRAP

imponibile netto per il periodo d'imposta 2019 da noi previsto in euro _____,00

Vi solleviamo fin d'ora da ogni responsabilità qualora la nostra previsione risultasse errata per difetto e gli acconti dovessero conseguentemente rivelarsi insufficienti al momento della redazione della dichiarazione modello REDDITI 2020 (redditi di competenza 2019).

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Timbro e firma
